



Tribunale di Udine
Sezione penale

N 4/2008 Mis Prev.

Ordinanza

Che promuove giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (art 23 legge 11.3.1953 n 87 –

Il Tribunale di Udine, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott.ssa Angelica Di Silvestre Presidente

Dott.ssa Mariarosa Persico Giudice

Dott. Luca Carboni Giudice

Nel procedimento promosso a mezzo del difensore da

██████████ n a ██████████, sottoposto a misura della prevenzione della sorveglianza speciale di P.s applicata con decreto del Tribunale di Udine dd 29 2 2008, per la durata di anni tre, confermata con decreto di data 20 6 2016;

- fissata l'odierna udienza datone rituale avviso al Pubblico Ministero, al Questore di Udine, all'interessato e al suo difensore;
- udita la relazione del Giudice designato a norma dell'articolo 45 disp. att. c.p.p.;
- assunte le conclusioni del Pubblico Ministero e del difensore;
- a scioglimento della riserva assunta

premessso che

██████████ è stato sottoposto a misura della prevenzione della sorveglianza speciale di P.s con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, con decreto del Tribunale di Udine dep il 29 2 2008 e con decorrenza da 2 12 2008. La misura venne eseguita solo parzialmente a seguito di successivi e vari periodi di esecuzione di pene concorrenti; alla data del 15 7 2015 residuavano ancora giorni 440 come indicato dal Questore di Udine (nota 15 7 2015),

Il tribunale di Udine , a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 2 12 2013 e di istanza di revoca presentata dall'interessato, con decreto depositato il 20 6 2016 ha confermato la misura di prevenzione e disposto la sua applicazione per il periodo residuo. La Corte di Appello di Trieste ha rigettato il ricorso proposto da ██████████ avverso il decreto del Tribunale di Udine, con decreto di data 20 10 2016, non impugnato ed ha confermato la misura, attualmente in corso.

Con istanza depositata il 24 2 2017 ██████████, a mezzo del difensore, ha chiesto la revoca della misura, chiedendo “ dichiararsi l'illegittimità della misura di prevenzione e immediata disapplicazione di essa” a seguito della sentenza del 23 febbraio 2017 della Corte Europea del Diritti dell'Uomo n 43395/09, o in subordine sollevarsi questione di illegittimità costituzionale degli artt 1,3 e 5 legge n 1423/156 oggi trasposti parzialmente negli artt1,6 e 8 d lgs n 159/2011.

Osserva

La misura di prevenzione è stata applicata a ██████████ vigente la disciplina di cui alla legge n 1423/56 e confermata vigente la nuova normativa introdotta dal D lgs 159/2011, che per l'espressa previsione dell'art 117 dello stesso d lgs non era applicabile ai procedimenti per i quali era già stata proposta misura di prevenzione. Gli artt 1, 4 c 1 lett c del d lgs n 159/2011 hanno peraltro riproposto i criteri di individuazione dei destinatari delle misure di prevenzione negli stessi termini già indicati dall'art 1 della previgente disciplina.

Con la sentenza pubblicata il 23. 2 2017 , resa nel procedimento n 43395/09 , De Tommaso contro Italia, la Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha

espressamente affermato che le previsioni degli articoli 1,3 e 5 della legge n 1423/1956 sono in contrasto con il dispositivo dell'articolo 2 del protocollo numero 4 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, reso esecutivo in Italia con DPR 217/1982. La Corte europea ha affermato che le norme indicate contrastano con la libertà di circolazione prevista dall'articolo 2 sopra indicato; ha osservato che l'imposizione delle misure di prevenzione è legata ad un'analisi prospettica demandata ai giudici nazionali in quanto né la legge né la Corte Costituzionale hanno identificato con chiarezza gli elementi di fatto, con gli specifici tipi di comportamenti che devono essere presi in considerazione nella valutazione della pericolosità sociale del proposto al fine di adozione delle misure di prevenzione. La Corte ha pertanto ritenuto che la legge numero 1423 /1956 è stata formulata in termini vaghi e generici, ha lasciato al giudice un ampio potere discrezionale senza indicare con sufficiente chiarezza la portata di tale discrezionalità e la modalità del suo esercizio. Nel paragrafo 126 della sentenza si afferma che l'interferenza derivante dalla normativa interna con la libertà riconosciuta alla persona dalla convenzione EDU, si fonda su norme di legge che non hanno i requisiti di chiarezza e precisione richiesti dalla convenzione e pertanto la compressione della libertà prevista dall'articolo 2 del prot addizionale n 4 non è fondata su legge in possesso dei requisiti richiesti dalla convenzione, che ne risulta conseguentemente violata per assenza di prevedibilità della legge

L'art 117 della Costituzione prevede che la potestà legislativa statale venga esercitata "nel rispetto della costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ", che derivano anche dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Come statuito con sentenza della Corte Cost n 349/2007, le norme contenute in accordi internazionali, oggetto di legge di adattamento, derivando dallo stesso obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme poste dai trattati e dalle convenzioni internazionali, tra le quali rientra la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU - non hanno rango costituzionale. Alla convenzione Cedu deve riconoscersi peraltro una peculiare rilevanza per il suo contenuto e dunque la norma nazionale

incompatibile con norma della Cedu o con gli obblighi internazionali di cui all'articolo 117 c 1 Costituzione, viola per ciò stesso il parametro costituzionale, che realizza un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente che dà vita e contenuto a quegli obblighi. Ne consegue che al giudice comune spetta di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dei testi delle norme; qualora ciò non sia possibile ovvero qualora si dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, il giudice deve proporre questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l'articolo 117 della costituzione in relazione al contrasto con la norma convenzionale..

Le decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo che interpretano la convenzione assegnando uno specifico contenuto precettivo alle norme della stessa, si pongono a loro volta come parametro costituzionale interposto.

La Corte EDU ha espressamente e complessivamente dichiarato il contenuto descrittivo e precettivo degli articoli ,3 e 5 della legge 1423/1956 come in violazione dell'articolo 2 del prot. addizionale n 4 per difetto di precisione e prevedibilità. Non vi è quindi possibilità di interpretare le disposizioni per adeguarle alla norma convenzionale come interpretata dalla decisione CEDU, venendo ritenuta in violazione l'intera disposizione normativa .

Non si ignora che la Corte Costituzionale, con sentenza nr 49/2015, ha statuito che il giudice non ha obbligo di porre a fondamento del proprio processo interpretativo la giurisprudenza della corte europea, che non sia espressione di un orientamento consolidato nel denunciare la violazione dei principi CEDU; nel caso in esame la decisione proviene però dalla Grande Camera (pur assunta con plurime opinioni dissenzienti) e ciò ad avviso del tribunale supera la mancanza di un orientamento consolidato.

Deve pertanto ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1,3 e 5 della legge n 1423/1956 per contrasto con l'articolo 117 della costituzione in relazione all'articolo 2 del protocollo addizionale numero

quattro della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La questione è rilevante per il giudizio che pende dinanzi a questo tribunale in quanto il ricorrente ha espressamente richiesto la disapplicazione delle norme di cui alla legge n 1423/1956, sulla base delle quali venne applicata la misura di prevenzione e conseguentemente la revoca della stessa.

Per deliberare il tribunale deve valutare quei presupposti normativi che la Grande Camera ha censurato e deve effettuare la valutazione di compatibilità delle norme interne con la norma convenzionale. Il Tribunale inoltre non potrebbe provvedere direttamente alla revoca della misura per il venir meno gli stessi presupposti, trattandosi di valutazione già formulata dal tribunale con decreto confermato dalla corte d'appello e non impugnato, ed in assenza di una specifica richiesta di revoca della misura per la motivi di merito, ed in particolare per modifica delle circostanze che ne hanno determinato l'applicazione. .

La questione di legittimità costituzionale va dunque sollevata e va estesa agli artt. 4 comma 1 lett c), 6 e 8 del D lsg n 159/2011 che riproducono il contenuto degli articoli 1,3 e 5 della legge n 1423/1956 , trattandosi di disciplina intervenuta prima della rivalutazione effettuata dal tribunale della misura di prevenzione, e dunque essa stessa rilevante nel presente procedimento di prevenzione

p.q.m

letto l'articolo 23 della legge n 87 del 11.3 1953

dichiara rilevanti per la definizione del giudizio e non manifestamente infondate:

- La questione di legittimità costituzionale degli articoli 1,3 e 5 della legge n 1423/1956 nonché degli articoli 1, 4 c 1 lett c) , 6 e 8 del decreto legislativo n 159/2011 per contrasto con l'articolo 117 co 1 della Costituzione in relazione alla violazione dell'articolo 2 del protocollo n 4 addizionale della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali .

Ordina

Che a cura della Cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero , nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura del cancelliere anche ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Letto l'art 1 deliberazione Corte Cost 16 3 1956


ordina

che la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte Costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni predette.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 4 aprile 2017

Il Presidente est.

Dott. Angelica Di Silvestre



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 10 APR 2017



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmine D'Ascoli